



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza 67/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco

Presidente

Marcello Iacubino

Consigliere, relatore

Luigia Iocca

I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **4079** del registro di segreteria, avviato dalla Procura regionale nei confronti di:

- OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Riccio (avveugenio.riccio@pecavvocatiisernia.it) e Benedetto M. Iannitti (avvocatobenedettoiannitti@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in OMISSIS;

con l'intervento adesivo dipendente (art. 85 CGC) **dell'Agenzia delle Entrate** (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (pec: ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui uffici, siti in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74, è *ope legis* domiciliata.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi all'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi con l'assistenza del

Segretario sig.ra Maria Grazia Sechi, il p.m. S.P.G. dott.ssa Maria Stella Iacovelli e l'avvocato Benedetto M. Iannitti per il convenuto.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Premessa.

La Procura ha citato in giudizio l'odierno convenuto per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Agenzia dell'Entrate, della somma pari a complessivi € 25.000,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

L'azione erariale è scaturita dalla notizia rappresentata da un articolo di stampa del quotidiano OMISSIS e acquisita dalla Procura il 29.03.2023, sulla condanna irrogata per tentata concussione dal GUP presso il Tribunale di Isernia nei confronti del OMISSIS – ad anni due e mesi otto di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per avere richiesto il versamento di € 1 milione nei confronti del commissario giudiziale de OMISSIS in concordato preventivo, al fine di astenersi dal compimento di atti d'ufficio che avrebbero potuto nuocere alla predetta società.

2. – L'istruttoria contabile.

La Procura ha richiesto all'amministrazione finanziaria una relazione e gli atti del relativo procedimento penale, oltre alla corrispondenza intercorsa tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato in merito alla proposta di definizione transattiva (pari a € 15.000,00) del danno non patrimoniale derivante dalle condotte penalmente rilevanti, respinta

dall'Agenzia perché ritenuta non congrua.

Quest'ultima ha risposto con nota del 4.9.2023 allegando anche copia della sentenza n. OMISSIS emessa dal GUP di Isernia, di condanna del OMISSIS.

Ha richiesto e ottenuto, quindi (avuta notizia da successivo articolo di stampa della conferma in appello della condanna irrogata nei confronti del OMISSIS) dalla Corte d'Appello campobassana la sentenza n. OMISSIS, e le successive comunicazioni del ricorso per Cassazione proposto avverso detta sentenza ultimo; del passaggio in giudicato della medesima e delle statuizioni, penali e civili, avvenuto in data 15 aprile 2025, a causa del rigetto del ricorso per Cassazione presentato dall'odierno convenuto (v. tutta la pertinente documentazione, in atti). Il dispositivo della sentenza della Suprema Corte è stato trasmesso, successivamente alla notificazione dell'invito a dedurre, dall'Agenzia dell'Entrate in uno con altra documentazione, con nota prot. n. 247300 del 9.6.2025.

La Procura ha poi reperito ulteriori articoli di stampa relativi alla vicenda in esame, depositati nel fascicolo di parte.

A seguito di tale attività istruttoria, il requirente ha proceduto alla contestazione preliminare di responsabilità amministrativa (cfr. par. 4 della citazione), a seguito della quale, ritenendo permanere i presupposti per l'esercizio della relativa azione, ha chiamato in giudizio l'odierno convenuto.

3. – L'accusa della Procura.

Ad avviso della Procura, la responsabilità amministrativa del

convenuto può evincersi – giusta il disposto dell’art. 651 del codice di procedura penale – *“dalla stessa regiudicata penale, che nel condannare in via definitiva il OMISSIS per il reato di cui al combinato disposto tra gli artt. 56 e 317 c.p. (tentata concussione), ha ricondotto l’attività criminosa produttiva di danno per l’Erario alla sua posizione di pubblico ufficiale, in quanto le minacce rivolte al dott. OMISSIS (commissario giudiziale della società OMISSIS in concordato preventivo) consistevano nel compimento di atti rientranti nelle sue competenze d’ufficio (in particolare, riferire all’Autorità requirente penale in merito all’eventuale commissione di reati fiscali e fallimentari, nonché relazionare ai superiori Uffici dell’Agenzia in merito a un asserito inadempimento del piano concordatario)”*.

Sotto il profilo dell’elemento psicologico, il p.m. sulla base delle risultanze probatorie e degli accertamenti compiuti in sede penale, ritiene sorretti dal dolo i comportamenti tenuti dal convenuto, espressivi della piena consapevolezza della contrarietà a diritto delle richieste avanzate nei riguardi del commissario dott. OMISSIS, volte allo sfruttamento privato delle attribuzioni istituzionali e dei compiti d’ufficio da parte di chi rivestiva il ruolo di organo di vertice dell’articolazione periferica dell’Agenzia fiscale.

Quanto alla non imputabilità delle condotte ascrittegli, invocata dalla difesa del convenuto, a causa di un disturbo della personalità (documentata dalla consulenza tecnica di parte depositata anche nel processo penale), richiama il condivisibile percorso argomentativo seguito dal giudice penale (di cui, in particolare, alle pp. 29-34 della sentenza di appello n. 154/2024 e pp. 24-26 della sentenza di I grado n.

OMISSIS) secondo il quale *“le risultanze della CTP anzidetta paiono contraddette dalle stesse modalità con cui il convenuto ha organizzato le proprie azioni e condotte nell’ambito delle interlocuzioni con il OMISSIS, dalle quali è possibile evincere che, al contrario, il OMISSIS avesse piena consapevolezza delle conseguenze, anche penali, del proprio operato”* (cfr. citazione, par. C.2).

In sostanza, lo stato psicopatologico rassegnato nella CTP (OMISSIS) non raggiungerebbe quel grado di significatività e gravità tali da elidere o menomare grandemente la capacità di intendere e volere del danneggiante.

L’attore pubblico ritiene, perciò, realizzato il danno alla reputazione e all’immagine dell’Amministrazione finanziaria, rappresentato dall’ampia e costante copertura della notizia offerta dagli organi di stampa molisani alla vicenda in questione incluso i suoi sviluppi processuali.

Sussistono a suo giudizio, al riguardo, entrambi i presupposti previsti dall’articolo 51, comma 7, del CGC ai fini della proponibilità dell’azione per danno all’immagine, vale a dire la sentenza irrevocabile di condanna e un delitto commesso in danno della pubblica amministrazione.

La perseguibilità di tale tipologia di danno – prosegue – è ammessa, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza contabile (richiama Sez. I App, sent. n. 641/2014, Sez. giur. Calabria, sent. n. 120/2023; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 9/2015), anche in caso di fattispecie delittuose tentate e non consumate, le quali non costituiscono un *minus* rispetto

alle seconde, ma sono *“reati perfetti in cui la proibizione dei fatti descritti nelle norme incriminatrici di parte speciale viene estesa, in funzione anticipatoria rispetto alla consumazione, dalla norma di parte generale recata dall’art. 56 c.p. (v. inoltre, Sez. Giur. Siciliana n. 992/2021 e n. 622/2019 Sez. Giur. Puglia 479/2020)”*.

In punto determinazione di tale danno, non essendo applicabile il criterio del c.d. doppio tangenzio (art. 1, comma 1-sexies, della l. 20/1994, introdotto dalla novella del 2012), il requirente richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (v. pag. 14 e ss. dell’atto di citazione) e i diversi articoli di stampa prodotti, giungendo a una parametrizzazione quantitativa del medesimo pari a € 25.000,00 (alla luce anche della quantificazione operata dall’Amministrazione danneggiata in sede di adozione del provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 2440/1923), fatta salva la diversa somma ritenuta di giustizia dal collegio.

4. – La difesa.

Il convenuto si è tempestivamente e regolarmente costituito in giudizio, con comparsa a ministero dei difensori in epigrafe indicati, eccependo, in sintesi:

- che il giudicato penale non vincola automaticamente il giudizio contabile: occorre verificare nesso causale e reale danno;
- l’infondatezza della richiesta attorea in quanto in caso di delitti tentati *“il danno all’immagine della P.A. si presume pari a zero”* (in base al criterio del *“doppio tangenzio”*); richiama sul punto giurisprudenza recente (C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 23/2025) che conferma

l'inapplicabilità del danno da immagine nei casi di tentativo di reato;

- l'assenza del dolo e della capacità di intendere e di volere. La consulenza tecnica del prof. OMISSIS diagnostica al convenuto "OMISSIS" i quali, uniti a uno stato di stress acuto dovuto a motivi professionali e personali, ha eliso nel OMISSIS al momento dei fatti ogni capacità di autodeterminarsi liberamente;

- circa la ricostruzione causale del danno, la condotta del OMISSIS non avrebbe prodotto alcun danno, bensì un significativo lucro all'Erario, facendo emergere un'evasione fiscale della OMISSIS quantificabile in oltre 53 milioni di euro, precedentemente ignota agli stessi uffici competenti;

- la mancanza del danno all'immagine asseritamente prodotto, attesa la risonanza mediatica dei fatti circoscritta solo alla stampa locale, la quale evidenziava anche la «specchiata reputazione e l'integrità del OMISSIS, del quale "tutti stenta[va]no a credere" alle accuse»;

- la condotta amministrativa sempre ineccepibile e trasparente tenuta dal convenuto, nel cui contesto l'equivoca conversazione intrattenuta con il OMISSIS rappresenterebbe solo "un aberrante episodio di patologia comunicativa, del tutto scollegato dalla correttezza dell'azione amministrativa concretamente svolta".

La difesa postula, in conclusione, l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese avverse, e in via istruttoria chiede l'acquisizione della documentazione relativa alla richiesta di risoluzione della procedura di concordato preventivo della OMISSIS.

5. - L'intervento adesivo dipendente dell'Agenzia delle Entrate.

Con atto di intervento spiegato ai sensi dell'art. 85 del CGC, l'Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, si è costituita in giudizio contro il OMISSIS.

A tal riguardo, ha evidenziato:

- i fatti e le condotte contestate, secondo cui il OMISSIS avrebbe minacciato il Commissario Giudiziale OMISSIS e, indirettamente, gli amministratori delle società OMISSIS;
- la finalità delle riferite condotte, ossia ottenere € 1.000.000 in cambio di una riduzione indebita del debito tributario (stimato in oltre 31 milioni di euro) a circa 2 milioni;
- le minacce: prospettazione di conseguenze penali, di relazioni sfavorevoli agli uffici centrali e di una campagna mediatica contro le società;
- le prove raccolte, vale a dire intercettazioni audio-video, la denuncia del Commissario, i vari atti giudiziari;
- il processo penale (in cui l'Agenzia si è costituita parte civile), all'esito del quale il predetto è stato condannato in primo grado (Tribunale di Isernia) a 2 anni e 8 mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici; la conferma in appello con sentenza n. OMISSIS della Corte di Appello di Campobasso e Sentenza la sentenza irrevocabile dal 15 aprile 2025 della Cassazione;
- il procedimento disciplinare, conclusosi con la sospensione e il successivo licenziamento senza preavviso, confermato dal Tribunale del lavoro (OMISSIS).

Nel prospettare e sostenere la sussistenza di un danno all'immagine e

alla reputazione dell'Agenzia delle Entrate, quantificato in sede amministrativa in € 20.000, e di un danno da disservizio, per inefficienza e per i costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione per riorganizzazione il servizio e per le attività straordinarie svolte, stimato (sempre in sede amministrativa) in € 5.000,00 ha concluso chiedendo di condannare OMISSIS al pagamento di € 25.000,00 (o nel maggiore importo determinato dal collegio).

Con vittoria di spese e onorari.

6. - L'udienza di discussione.

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero ha esposto le proprie argomentazioni e concluso come da atto di citazione e da verbale.

L'avvocato Iannitti, per il convenuto, ha esposto e concluso come da atti scritti e da verbale.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

7. - La perimetrazione dell'odierno giudizio.

L'azione odierna di responsabilità amministrativa ha per oggetto (il nucleo delle condotte oggetto di disvalore sociale si apprezza esattamente dagli atti di causa, in particolare dalla sentenza di I e II grado del processo penale che ha visto coinvolto l'odierno convenuto), il risarcimento del danno all'immagine patito dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza delle condotte serbate dal convenuto il quale, all'epoca dei fatti Direttore de OMISSIS, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver tentato di ottenere il pagamento di una somma di denaro da parte di un imprenditore privato, OMISSIS in concordato preventivo e dei suoi amministratori, OMISSIS, negli

ultimi mesi del 2021 ed i primi del 2022, in cambio di una riduzione significativa delle pretese creditorie dell'Agenzia.

Egli, dunque, abusando della propria qualità e dei propri poteri, mediante plurime minacce, implicite ed esplicite indirizzate durante due incontri avvenuti presso il suo Ufficio in data 15.12.2021 ed 08.02.2022 al sig. OMISSIS, Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo della *OMISSIS*, tentava di indurre il *OMISSIS* e, tramite questi, *OMISSIS*, a corrispondere a titolo personale un riconoscimento economico del valore di 1.000.000 di euro, minacciando in caso di mancata accettazione della proposta:

- la presentazione di esposti alla Procura penale competente in merito ad asseriti reati fiscali;
- la presentazione di relazioni sfavorevoli alla propria amministrazione (volte a disvelare l'esistenza di un debito tributario pari a 31.000.000 di euro circa, cifra di cui era dubbia l'effettiva consistenza debitoria);
- avviare campagne mediatiche e giornalistiche contro *OMISSIS* e le predette società, in grado di screditarne l'attività e di danneggiarne gli affari.

Attività che, ove anche parzialmente realizzate, avrebbero determinato con elevata probabilità il fallimento della *OMISSIS*

Allo stesso tempo prometteva, come detto, in caso di accettazione della proposta illecita, contrapposte azioni positive tese a ridurre significativamente l'effettivo debito tributario della procedura e delle società.

La promessa o la dazione non si concretizzavano per cause

indipendenti dalla sua volontà e in particolare per l'immediata denuncia dei fatti da parte del OMISSIS e la collaborazione di questi nonché del OMISSIS con gli inquirenti, che sottoponevano ad intercettazione telefonica e ambientale il OMISSIS e il suo ufficio.

Tanto precisato, non può darsi ingresso in questa sede a richieste risarcitorie non postulate nell'atto di citazione, come quella per il risarcimento del danno da disservizio avanzata dall'Avvocatura dello Stato, la quale deve, perciò solo, essere dichiarata inammissibile.

8. - L'esame delle richieste istruttorie del convenuto.

In via preliminare, la richiesta istruttoria di acquisizione della documentazione relativa alla richiesta di risoluzione della procedura di concordato preventivo della *OMISSIS* va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.g.c. perché non rilevante o comunque ininfluyente rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, alla cui definizione si reputa ampiamente bastevole la produzione già in atti.

Sul punto, il Collegio precisa che la sussistenza del danno d'immagine ha come presupposto da un lato la condanna irrevocabile per i reati specificamente contemplati dalla legge, dall'altro il clamore della vicenda, inteso nel suo risalto mediatico in senso oggettivo.

L'eccezione è quindi ultronea, e la relativa prova è inammissibile in quanto irrilevante, essendo evidente che la situazione di concordato preventivo interessante la *OMISSIS* esula dal perimetro di valutazione dell'odierno giudizio, potendo essa aprire scenari in merito all'insussistenza del reato, la cui valutazione è preclusa non solo in sede penale ma anche in questa, stanti i limiti di cui all'art. 651 del

codice di procedura penale, a mente del quale il giudicato penale vincola il giudizio contabile quanto all'elemento oggettivo del medesimo (v. anche quanto appresso considerato).

Per le stesse ragioni, irrilevante ai fini del decidere è pure la documentazione al riguardo già allegata dal convenuto.

9. - L'esame del merito.

Nel merito del presente giudizio, il Collegio ritiene provata la responsabilità amministrativa del OMISIS, con conseguente danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza.

Senza ripercorrere l'evoluzione che ha portato la giurisprudenza di legittimità e di questa Corte ad elaborare la nozione di danno all'immagine e al prestigio della pubblica amministrazione, è il caso di ricordare in sintesi che è esso integra un danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) che consiste nella diminuzione della reputazione e del prestigio della pubblica amministrazione presso i cittadini e che riguarda la lesione di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione (artt. 2 e 97).

È stato poi precisato che (cfr. SS.RR. sent n. 1/2011/QM) che *«il danno all'immagine della Pubblica amministrazione ... coincide non già con il fatto lesivo ..., ma con la lesione (perdita di prestigio), che costituisce una "conseguenza" (art. 1223 c.c.) del fatto lesivo»* (id.: Cass., sentenza n. 12929 del 2007; C. conti, IA, sent. n. 316 del 2011).

La Corte dei conti e la Cassazione avevano già riconosciuto la risarcibilità del danno all'immagine come conseguenza della condanna penale definitiva di un pubblico ufficiale.

Il d.l. n. 78/2009 (art. 17, comma 30-ter) ha poi configurato il danno all'immagine solo per specifici reati commessi da pubblici ufficiali contro la p.a., mentre la legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto il criterio del "*doppio tangenzio*": il danno all'immagine si presume pari al doppio della somma o utilità illecitamente percepita. Da ultimo, il Codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001, mantenendo la limitazione ai reati contro la p.a. grazie al rinvio all'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009.

La risarcibilità resta quindi circoscritta ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. e la condizione necessaria per l'azione risarcitoria davanti alla Corte dei conti è una sentenza penale irrevocabile di condanna (anche prima del 2009, tuttavia, la giurisprudenza riteneva che il danno all'immagine si perfezionasse solo con il passaggio in giudicato della condanna penale).

Alla luce del tratteggiato quadro normativo e giurisprudenziale, questa Corte ritiene sussistenti gli elementi della responsabilità amministrativa per danno all'immagine cagionato dal convenuto alla propria amministrazione.

In primo luogo, il collegio rileva che i fatti illeciti posti alla base del presente giudizio risultano definitivamente accertati, ex art. 651 c.p.p., con sentenza penale irrevocabile della Corte d'Appello di Campobasso n. OMISSIS (che ha confermato in toto copia la sentenza n. OMISSIS emessa dal GUP di Isernia), di condanna dell'imputato a due anni e otto mesi di reclusione oltre alle pene accessorie ivi contemplate.

Sul punto, va precisato che l'attribuzione dell'efficacia vincolante al

giudicato penale quanto all'accertamento del fatto oggettivo anche nel giudizio di responsabilità finanziaria, costituisce espressione della discrezionalità insindacabile del legislatore; e che tale efficacia è comunque limitata all'accertamento del fatto compiuto in sentenza penale di condanna o di assoluzione e all'affermazione che l'imputato lo abbia o non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima: il "*fatto vincolante*" va inteso, perciò, in senso naturalistico, nella sua dimensione fenomenica di condotta, evento e nesso causale, non sussistendo alcun vincolo per quanto riguarda l'elemento soggettivo, l'imputabilità e le cause di giustificazione: ai sensi degli art. 651 e seguenti c.p.p., il giudice contabile è limitato alla sola materialità dei fatti ammessi o esclusi in sentenza di condanna o assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento (o di procedimenti abbreviati, con accettazione della parte civile); per il resto, è libero di apprezzare autonomamente i fatti accertati in sede penale ai fini delle valutazioni di competenza.

In tale prospettiva, la riconoscibilità del danno all'immagine da parte del giudice contabile, se è in imprescindibilmente subordinata alla ricorrenza di una previa sentenza di condanna, è soggetta al concorso di altri fattori, liberamente valutabili dalla Corte dei conti, vale a dire la sussistenza di una riprovevole condotta dell'operatore pubblico, nonché l'idoneità della stessa, in ragione dell'eco negativa avuta nella opinione pubblica, a pregiudicare il prestigio e l'affidabilità dell'Amministrazione (c.d. *clamor fori*).

9.1. – Tanto premesso, la responsabilità dell’odierno convenuto, per il danno all’immagine arrecato all’Agenzia delle Entrate in conseguenza delle sue condotte delittuose emerge indubitabilmente dalle sentenze emesse nei vari gradi del giudizio penale sino alla Cassazione, provvedimenti ai quali si rinvia ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. e di cui è opportuno riportare sinteticamente i passaggi più significativi. Si fa riferimento, in particolare, sotto il profilo probatorio:

A) alla telefonata iniziale del 10 dicembre 2021, con cui il OMISSIS chiama il OMISSIS e (i) gli propone un incontro per “*definire*” la posizione debitoria della OMISSIS con l’Agenzia delle Entrate; (ii) suggerisce di non coinvolgere subito l’azienda, presentando l’iniziativa come un’opportunità favorevole; (iii) utilizza un tono ambiguo, accennando a possibili “*gratificazioni*”, inizialmente fraintese dal OMISSIS come riconoscimenti professionali, ma poi percepite come richieste economiche personali; (iv) fa riferimento a problemi di cassa inerenti alla propria situazione familiare (“*auto vecchie*”) con frasi allusive: “*ci siamo capiti... e con questo ho detto tutto*”....;

B) al primo incontro nell’ufficio del OMISSIS del 15 dicembre 2021, in cui (i) il direttore provinciale prospetta alla controparte i rischi di eventuali procedimenti penali e arresti, citando casi noti (OMISSIS); (ii) minaccia una campagna mediatica denigratoria contro la OMISSIS; (iii) accenna a un debito tributario di 31 milioni di euro, la cui effettiva consistenza non era pacifica; (iv) allude a un accordo “*conciliativo*” che avrebbe ridotto il debito in cambio di un riconoscimento economico a suo favore; (v) il OMISSIS percependo pressioni indebite, reagisce con

una sensazione di disagio e informa immediatamente gli amministratori della OMISSIS;

C) alla data del 20 dicembre 2021, in cui OMISSIS si reca in Procura e denuncia i fatti. Da qui partono le intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate dal GIP;

D) al secondo incontro in ufficio (intercettato) dell'8 febbraio 2022, in cui (i) il OMISSIS invita ad abbassare la voce per timore che altri possano ascoltare; (ii) ribadisce i rischi penali e mediatici per OMISSIS, citando nuovamente casi di imprenditori arrestati; (iii) prospetta la possibilità di un esposto alla Procura, tale da condurre all'arresto del OMISSIS; (iv) insiste su una debitoria della società di 31 milioni, contrapposto ai 7 milioni indicati dal commissario; (iv) usa formule esplicite come: *"a me serve tutta la tua indulgenza per ricostruire questi 31 milioni di euro"*, alludendo a un accordo economico per evitare conseguenze nefaste;

E) – al terzo incontro in ufficio (intercettato) del 18 febbraio 2022, in cui (i) il OMISSIS conferma e rafforza le minacce già formulate, ribadendo la possibilità di campagne mediatiche e di esposti penali; (ii) insiste sulla necessità di un *"accordo"* che avrebbe comportato un vantaggio personale di 1 milione di euro; (iii) le minacce vengono percepite dall'interlocutore come concrete e reiterate.

Nessun pregio assume l'argomentazione difensiva che fa leva sulla asserita incapacità di intendere e di volere del convenuto all'epoca dei fatti in quanto, come effettivamente e condivisibilmente opinato dal giudice penale di I e di II grado (cfr. le pp. 24-26 della sentenza GUP n.

OMISSIS e le pp. 29-34 della sentenza di appello n. OMISSIS), l'esito della CTP prodotta dal OMISSIS è contraddetta dalle stesse modalità di realizzazione della condotta che, lungi dall'operare in maniera disarticolata e disomogenea, ha dimostrato una piena consapevolezza del disvalore delle proprie azioni e delle relative conseguenze penali. Tanto emerge, ad es., nel corso del secondo incontro svoltosi in data 08.02.2022, quando:

- faceva illazioni sullo stato vetusto del parco macchine familiare alludendo a problemi finanziari personali/familiari, concludendo affermando *"ci siamo capiti?"* e che *"con questo ho detto tutto"*;
- esortava il OMISSIS a parlare a bassa voce nel suo ufficio per non essere sentito dagli altri impiegati, essendo la parete divisoria sottile;
- accennava alle possibili responsabilità penali dell'imprenditore, ponendo l'accento sulla conseguente esposizione mediatica, ricordando all'interlocutore quanto accaduto ad altri imprenditori tratti in arresto per fatti di bancarotta, sottolineando anche il possibile coinvolgimento dello stesso organo della procedura concorsuale (vale a dire il dott. OMISSIS);
- alludeva ad un'esposizione debitoria di 31 milioni di euro di fronte ai 7 eccepiti dal OMISSIS, di cui almeno due 2 milioni di euro *"che sono comunque penalmente rilevanti"*, e che bisognava *"pagare"* come cura per guarire parlando di un lavoro *"da un milione di euro"* per mantenere la vicenda sotto il proprio controllo;
- prospettava in concreto il *modus operandi* con cui agire, in modo da essere convincente anche nei confronti del giudice titolare della

procedura concordataria, utilizzando *“la leva della della conciliazione giudiziaria perché è mia competenza e posso abbattere milioni di euro tranquillamente”*, premettendo *“ci sta la mia volontà a lavorare... per... [abbassando la voce] spero, no spero, se non viene apprezzata... allora perdiamo tempo... quindi se si capisce dall'altro lato che uno sta facendo un lavoro impressionante ad hoc... perché è capitata una congiunzione astrale che ci stesse quella persona fisica a fare il direttore provinciale...”* (OMISSIS), corrispondendo subito all’Agenzia due milioni di euro, con evidente vantaggio anche degli altri creditori che, sebbene postergati, avrebbero tratto beneficio dalla riduzione del debito erariale;

- manifestava in modo esplicito il prezzo della sua disponibilità ad impegnarsi per impedire l’interessamento di altri Uffici dell'Agenzia e *“abbattere”* il debito: *“io sto facendo un super lavoro però per l'azienda... e non penso che io mi possa esprimere troppo oltre... e l'azienda mi facesse dire si ... siamo proprio contenti del fatto che tu stia facendo questo lavoro... da un milione di euro...va bene... quindi non sono due... ma sono tre... due all'Agenzia e uno a me... di milioni di euro... non sto scherzando...”*.

Ovvero quando, nel corso del terzo incontro del 22.02.2022:

- si affrontavano gli aspetti tecnici dell'operazione e il OMISSIS ribadiva che si sarebbe dovuto escludere l’intervento di altri Uffici dell’Agenzia mantenendo l’intera pratica sotto il proprio controllo e che, probabilmente, la soluzione della conciliazione non era praticabile ma che era preferibile trovarne una interna al concordato;

- si parlava del riconoscimento economico anche se il OMISSIS, interrogato dal OMISSIS sulle modalità concrete della dazione della

somma di denaro, invitava l'interlocutore ad abbassare la voce e a non discuterne in quella sede.

Ritiene, pertanto, anche questa Corte di stigmatizzare la arbitraria strumentalizzazione della funzione pubblica, esercitata dall'odierno convenuto, piegata a fini privati, egoistici e utilitaristici, completamente avulsi dall'esercizio dei delicati compiti pubblici cui era preposto. E osserva che, sul punto, le vedute decisioni del Tribunale penale di Isernia e della Corte di Appello di Campobasso hanno messo in luce la bontà dell'impianto accusatorio, sfociato in una c.d. *"doppia conforme di merito"*, ove è stato accertato, in sintesi (cfr. gli stessi provvedimenti), l'abuso da parte del OMISSIS della propria funzione, nella misura in cui ha tentato di ottenere il pagamento di una somma di denaro a titolo personale da parte delle Società e dei loro amministratori; tanto ha fatto cercando di coartare la loro volontà attraverso minacce più o meno velate, prospettando ai propri interlocutori la eventualità di ottenere una significativa riduzione dell'esposizione debitoria verso l'Erario in caso di accettazione, ovvero gravissime conseguenze in caso contrario; vale a dire il deposito di una sua relazione evidenziante una debitoria complessiva superiore ai trenta milioni di euro (cosa che per lui sarebbe stato molto più semplice fare), la presentazione di una denuncia penale e l'avvio di una campagna mediatica denigratoria per la società (mercè i buoni uffici di un suo amico giornalista, pronto a diffondere la notizia).

Non è condivisibile, pertanto, l'argomentazione difensiva basata su una lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni in

argomento, alla luce dell'univoco contenuto delle medesime, inequivocabilmente indirizzate a prospettare un male ingiusto alla società e al suo commissario in caso di mancata accettazione della proposta di dazione di una somma di danaro (vale a dire conseguenze nefaste sul piano penale, amministrativo e mediatico), funzionale a concedere di contro benefici economico-finanziari in caso di accettazione.

Né tanto meno può accedersi all'argomentazione difensiva spiegata dal difensore in udienza, secondo cui la mancata predisposizione delle modalità inerenti alla concreta dazione della somma di denaro costituirebbe un indice della mancanza di serietà della proposta concussiva del convenuto.

Al riguardo, il collegio osserva che: (i) *in primis* il OMISSIS, incalzato su tale specifico punto dal OMISSIS (v. l'incontro del 22.02.2022), lo invitava ad abbassare la voce e discuterne in un diverso ambito; (ii) la condotta del convenuto è rimasta confinata nella sfera del tentativo, non raggiungendo una soglia di concretezza tale da giungere all'indicazione delle modalità esecutive del pagamento, anche per le condotte tenute dai soggetti concussi.

Per quanto appena osservato, risulta evidente che le condotte sopra delineate siano caratterizzate dall'elemento soggettivo doloso.

9.2. – A tanto va soggiunto che la perizia psichiatrica depositata dalla difesa non è in grado di dimostrare la asserita incapacità di intendere e di volere del convenuto all'epoca dei fatti.

Il dipanarsi della condotta serbata dal OMISSIS dimostra, invece, per

quanto lo stesso possa essere affetto dalla patologia indicata, che questi fosse completamente consapevole del disvalore sociale e penale delle proprie condotte, allorquando invitava il OMISSIS a parlare a bassa voce nel proprio ufficio; ovvero quando paventava i rischi che correva sia sotto il profilo penale (*"però vado comunque in galera...sto sudando fradicio... vado comunque in galerae quindi non lo so..."*), che finanziario, davanti alla Corte dei conti (*"la mia assicurazione... io vado davanti alla Corte dei Conti se..."*); ovvero quando reiterava il suo proposito criminoso nel corso di ben tre incontri con il OMISSIS, tenutisi a distanza di tempo l'uno dall'altro.

Tali elementi, complessivamente considerati, consentono di escludere una incidenza causale determinante dei disturbi patologici della personalità, di cui l'imputato è affetto, nella commissione dell'illecito amministrativo di cui trattasi, caratterizzato da modalità incompatibili con l'affermata incapacità di autodeterminarsi (come detto, le allusioni, il parlare cauto, lo studio del fascicolo fiscale/amministrativo della persona offesa, la ventilazione di una debitoria di circa 31 milioni di euro, la proposta di avere un *"riconoscimento"* per l'aiuto proposto, la riduzione sostanziosa del debito fiscale, le minacce nemmeno tanto velate di agire su diversi fronti in caso di mancata accettazione della proposta, il mantenimento fermo del proposito criminoso in tutti i passaggi in cui si è dipanata la condotta illecita, ecc.), le quali denotano la piena comprensione della illiceità dei propri comportamenti e una progressione incompatibile con l'asserita incapacità di intendere e volere.

In sostanza, anche ad avviso di questa Corte lo stato psicopatologico rassegnato nella CTP (nella specie, OMISSIS) non raggiunge quel grado di significatività e gravità tali da elidere o menomare grandemente la capacità di intendere e volere del danneggiante.

Contraddittoria appare poi sul punto la difesa del convenuto: se da un lato, infatti, la perizia prima rileva che “OMISSIS”, non si comprende come mai tale patologia: (i) non abbia impedito al medesimo di ottenere gli alti risultati, i mirabili successi e i numerosi encomi per l’incorruttibilità ricevuti nella carriera professionale, sì come illustrati nella memoria di costituzione; (ii) si sarebbe palesata, alterandone la libertà di autodeterminazione, guarda caso proprio in occasione della vicenda per cui è questione.

9.3. – Nella presente fattispecie ricorre, dunque il criterio oggettivo – cioè, la materialità del fatto posto in essere dal convenuto – rinveniente, come detto, dal definitivo accertamento compiuto in sede penale, sul cui valore vincolante si è già disquisito. Sul punto, va soggiunto che:

(i) per condivisibile giurisprudenza contabile, pressoché maggioritaria (cfr. Sez. IIA, sent. n. 11/2024; *idem*, Sez. IIA, n. 357/2023; S.G. Calabria, n. 120/2023 e Sicilia, n. 992/2021, citate dal p.m.), la configurabilità del danno all’immagine è ammessa anche in caso di delitto rimasto confinato nella sfera del tentativo: *«Rispetto al caso di specie, quindi, del tutto indifferente è se la condotta sia rimasta a livello di tentativo, dovendosi valorizzare in questa sede -nell’esame della idoneità lesiva dell’azione dei due appellanti all’immagine della P.A.- la contrarietà ai principi costituzionali che ispirano l’azione amministrativa - ancor più quando si tratta di incidere*

direttamente e senza alcuna intermediazione sui beni della vita dei cittadini - nonchè, proprio nei riguardi di questi ultimi, la ricaduta in termini di fiducia ed affidamento, che ne condiziona per il futuro le modalità di interazione. ... D'altro canto, nella fattispecie all'esame non trova spazio il criterio (presuntivo) del doppio dell'utilità indebitamente percepita, quale fissato dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto il comma 1 sexies all'art.1 della legge n. 20/1994), sia perché percezione effettiva non v'è stata per essersi manifestato il reato allo stadio del tentativo, sia perché tale ultima disposizione riveste carattere sostanziale, non potendo allora applicarsi a fatti, quali quelli per cui è causa, antecedenti alla sua entrata in vigore...» (Sez. IIA, n. 357/2023, cit.); «... per la quantificazione del pregiudizio all'immagine determinato dai fatti di tentato abuso d'ufficio (anch'essi oggetto della sentenza irrevocabile di patteggiamento), non potendosi applicare il citato criterio legale per l'impossibilità d'identificare con immediatezza un'utilità percepita dalla (...), la Sezione ha correttamente recepito l'impostazione attorea, determinando il danno, in via equitativa, in una somma pari al 50% del danno patrimoniale (emergente e da disservizio), oggetto del giudizio abbreviato definito per i medesimi fatti con sentenza n.44/2019 della Sezione trentina» (Sez. IIA, sent. n. 11/2024, cit.). Non assume rilievo, pertanto, il precedente richiamato dalla difesa del convenuto - Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 23/2025 - la cui affermazione ivi contenuta (in merito alla mancata riconoscibilità del danno all'immagine per il delitto tentato di concussione ex art. 317 c.p.) appare, a questa Sezione, lapidaria e apodittica: «Ritiene la Sezione che detta somma non vada riconosciuta, trattandosi di un tentativo di reato,

laddove il comma 1 sexies parla di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita»;

(ii) come emerge dalle ridette decisioni penali, il OMISSIS è stato ritenuto pienamente responsabile del reato imputatogli.

Quanto al criterio soggettivo – da riferire alla collocazione funzionale del soggetto – è evidente che esso vada riguardato con riferimento tanto alla natura dell'attività prestata dal convenuto (OMISSIS), e dunque avuto riguardo alla particolare posizione nella quale si trovano gli appartenenti all'amministrazione fiscale nell'ordinamento dello Stato, quanto alla rilevanza e alle delicate funzioni svolte dall'Ufficio di appartenenza, quale amministrazione funzionalmente dedicata a garantire l'ingresso nel bilancio dello Stato delle entrate fiscali e a perseguire illeciti finanziari piuttosto che a favorirne la commissione. Sotto tale profilo, dai fatti emergenti dalle evidenze processuali penali è pienamente evincibile l'intenzionalità degli illeciti commessi, per giunta caratterizzati da una dinamica ponderazione e reiterazione del reato (dolo c.d. *"di proposito"*) ed evidenzianti una noncuranza e negazione della natura stessa della funzione pubblica, piegata al conseguimento di interessi personali.

Circa il criterio sociale – cioè alla rilevanza che ha contraddistinto la vicenda, nonché al cosiddetto *"allarme sociale"* che da essa è scaturito – il Collegio rileva che nel caso di specie non può dubitarsi che le condotte abusive realizzate dal convenuto abbiano arrecato pregiudizio all'immagine della P.A., con riferimento alla dimensione sia interna (cfr. al riguardo il procedimento disciplinare avviato e

concluso dalla Agenzia), che esterna, attinta anche dal procedimento penale che ha interessato il convenuto: situazione certamente visibile all'opinione pubblica e determinate in essa uno sconcerto per il disinvolto e reiterato sviamento delle funzioni esercitate, asservite a interessi squisitamente egoistici, tali da integrare una irreparabile lesione al prestigio e alla fiducia da parte dei consociati in chi è deputato a garantire all'Erario le entrate necessarie a finanziarie i servizi pubblici indivisibili.

Al riguardo, inoltre, è comprovata l'ampia diffusione mediatica della vicenda, in ambito anche ultra territoriale (agli atti vi è uno spaccato di quotidiani nazionali come *OMISSIS*, e un comunicato stampa diramato dalla stessa Agenzia sulla rivista *OMISSIS*), come testimoniato dagli articoli dedicati ai fatti accertati e raccontati con dovizia di particolari, con in un caso il nominativo e la foto del funzionario in primo piano, prodotti dal pubblico ministero; risulta effettivamente tutt'ora riscontrabile e verificabile tale situazione mediante articoli tuttora visionabili sui siti *web*, attraverso una semplice ricerca *on-line* per parole chiave (*OMISSIS*).

In relazione alla quantificazione del danno, appare corretto sia il mancato utilizzo dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1-*sexies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'articolo 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – essendo tale previsione riferita ai delitti consumati – che il riferimento alla giurisprudenza antecedente, in particolare alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/QM/2003. Il Collegio pertanto, attenendo tale pregiudizio a un bene immateriale,

ritiene corretto utilizzare il criterio equitativo e, in applicazione di esso, di condividere l'importo oggetto della richiesta di condanna formulata dalla Procura, pari a € 25.000,00, alla luce della ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive sopra enunciate, che mettono in luce il particolare disvalore che caratterizza la vicenda in questione, connotata non solo da un episodio (tentato) di natura concussiva, ma da un quadro univocamente convergente nel senso di un utilizzo deviato delle funzioni pubbliche da parte del convenuto.

Non sussistono, infine, i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, stante la connotazione dolosa delle condotte serbate dal convenuto.

10. - Conclusioni.

Alla luce delle sopra tratteggiate premesse fattuali e giuridiche, si ravvisano, in definitiva, in capo al convenuto pienamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale all'immagine arrecato all'Agenzia delle Entrate, il quale discende, quale conseguenza immediata e diretta, dalle condotte da lui serbate.

Il medesimo va, per conseguenza, condannato al risarcimento del danno arrecato al precitato ente, pari a € 25.000,00, con assorbimento della rivalutazione monetaria. Su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi in misura legale.

Le spese del giudizio e di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **4079** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto

CONDANNA

il OMISSIS., in epigrafe generalizzato, al pagamento:

- in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo,
- delle spese di lite a favore della parte interveniente, nella somma di € 1.200,00, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti;
- delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Il relatore - estensore

Il Presidente

Marcello Iacubino

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30.6.2003, n. 196 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Il Presidente

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 29 dicembre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria
Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Campobasso, 29 dicembre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria
Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*